

ADDENDUM**ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA PER LE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA****CIG N. 0179690CDD**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **15** del mese di **Settembre** presso la sede della Soresa Spa, in Napoli Centro Direzionale Isola F9 Palazzo Esedra,

**da una parte**

**SO.RE.SA. S.P.A.** con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, palazzo Esedra, P. IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale Dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 06/07/2016

**e dall'altra**

**S2I ITALIA S.R.L.**, *in proprio e quale mandataria del RTI, RTI-Siti Srl*, sede legale in Pomezia (RM), Via Laurentina km. 27,100 124 Pomezia (RM) 00040, P. IVA 07315881008, in persona del legale rappresentante Dott. Marco Dova nato a Roma l'11.08.1976 C.F. DVOMRC76M11H501T (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

**PREMESSO**

- che con Determina dirigenziale n. 72 del 20 luglio 2011, nel prendere atto della sentenza n.03671/11 emessa dalla Sezione V del Consiglio di Stato, depositata in data 20.06.2011, Soresa Spa ha aggiudicato il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica alle AA.SS.LL. della Regione Campania all'RTI S2i Italia S.r.L. - SITI S.r.L.;
- che all'esito positivo della verifica dei controlli sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art.11 co.8 del D.Lgs. n.163/2006, in data 23 dicembre 2011 la Soresa ha proceduto alla stipula della Convenzione avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Regione Campania, con l'RTI S2i Italia-SITI per la durata 52 mesi (4 anni e 4 mesi), quale lasso temporale originariamente previsto di 72 mesi (6 anni) decurtato del periodo di servizio già prestato dall'originario affidatario, poi estromesso per effetto della sentenza del Supremo Consesso Amministrativo;

A1



- che successivamente la S2i Italia S.r.L., in proprio e quale mandataria dell'RTI aggiudicataria, ha proposto ricorso n.183/2012 innanzi al Consiglio di Stato per l'ottemperanza della sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n.03671/11 richiedendo che fosse dichiarato l'obbligo della stazione appaltante di estendere la durata della Convenzione stipulata fino a raggiungere quella programmata dall'appalto di anni 6;
- che la Sezione III del Consiglio di Stato con sentenza n. 04831/2012 depositata il 12.09.12 e notificata in data 04.10.12, in accoglimento del ricorso, ha ordinato alla Soresa di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 03671/2011 e di affidare, per l'effetto, alla S2i Italia S.r.L. il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Campania per anni 6, mediante la stipula di una nuova convenzione ovvero la proroga della precedente;
- che con Determinazione dirigenziale n. 36 del 22 aprile 2013 Soresa ha adottato il provvedimento con il quale ha esteso la durata della convenzione con S2i Italia fino a raggiungere quella programmata dall'appalto di 6 anni;
- che con motivi aggiunti, notificati in data 11 giugno 2015, S2i Italia ha rilevato che SO.RE.SA. in realtà sarebbe rimasta inerte, sia per quanto riguarda la doverosa stipula di una nuova convenzione (ovvero la proroga di quella già in essere fino al raggiungimento dei sei anni effettivi di servizio), sia per quanto riguarda la corresponsione delle somme dovute in base alla sentenza n. 4831/12;
- che ad avviso di S2i Italia la determina di cui innanzi non avrebbe mai concretamente sortito effetto non essendo intervenuto alcun adeguamento in concreto della durata della convenzione, né l'atto le sarebbe mai stato notificato; anzi, con determinazione n. 70 dell'8.5.2015, So.Re.Sa., sul presupposto che il servizio fosse stato affidato alla S2i Italia per la durata di 52 mesi (4 anni e 4 mesi) anziché per 72 mesi (sei anni) e, dunque, presupponendo la prossima scadenza del contratto (al 23 aprile 2016, anziché al 23 dicembre 2017), ha indetto una procedura aperta per l'affidamento quadriennale delle medesime attività;
- che avverso la determina di cui innanzi e gli atti della nuova gara la società istante ha proposto sia motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza sia autonomo ricorso dinanzi al T.A.R. Campania RG 3160/2015, definito con sentenza n. 5415/2015 che ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte lo ha respinto; decisione impugnata con il ricorso in appello RG 9825/2015, incardinato innanzi alla medesima Sezione del Consiglio di Stato;
- che nei motivi aggiunti proposti, S2i ha prospettato la persistente inottemperanza alle sentenze n. 3671/2011 e n. 4831/2012 del Consiglio di Stato nonché la conseguente nullità ex art. 21-septies L. 241/1990 degli atti di indizione della nuova procedura di gara anche quale inevitabile conseguenza della già dichiarata nullità *in parte qua* dell'affidamento per soli 52 mesi, sostenendo in buona sostanza che Soresa avrebbe tenuto una condotta contrastante con il giudicato, precludendo di fatto alla ditta (mediante l'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento di un servizio dal contenuto

DL



sostanzialmente identico) di conseguire il bene della vita riconosciute dal giudice: esecuzione del contratto stipulato nel 2011 fino alla scadenza prevista per dicembre 2017;

- che le due cause (nn. di rr. gg. 183/2012 e 9825/2015) – tenuto conto della stretta connessione - sono state chiamate alla camera di consiglio e all'udienza pubblica del 5 maggio 2016 e sono state entrambe trattenute in decisione;

- che con sentenza n. 3083/2016, notificata a Soresa in data 26 luglio 2016, il Giudice, ritenuto prioritario l'esame del giudizio di ottemperanza e previa conversione del rito, ha accolto il ricorso, dichiarando contestualmente improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse;

- che, per effetto dell'accoglimento del ricorso, il Collegio ha dichiarato la nullità, ex art. 21 septies della L. 241/90, della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa n. 36 del 22 aprile 2013 e della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa n. 70 dell'8 maggio 2015, del bando di gara pubblicato in G.U.C.E. del 16/5/2015, per l'affidamento quadriennale del "Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania", del relativo disciplinare e del capitolato tecnico speciale di appalto, e della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa n. 91 del 29 maggio 2015, di parziale modifica della determinazione n. 70 del 2015;

- che il Collegio ha ordinato a So.Re.Sa di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze n. 3671/2011 della Quinta Sezione e n. 4831/2012 della Terza Sezione secondo le modalità e nei termini precisati in motivazione, e pertanto, provvedendo – entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza - o alla stipula di una nuova convenzione in sostituzione della precedente, ovvero alla stipula di un addendum alla convenzione del 23 dicembre 2011, nel quale venga estesa la sua durata in modo da coprire l'intero periodo di fornitura del servizio, come statuito dal giudicato, dandone formale comunicazione a tutte le ASL della Campania in modo che possano esprimere la loro adesione alla convenzione così come modificata;

- che il Collegio ha altresì ordinato a So.Re.Sa entro lo stesso termine, di dare esecuzione alla sentenza della Sezione n. 4831/2012, e quindi di provvedere:


- al pagamento delle spese di lite liquidate con riferimento alla prima fase dell'ottemperanza;

- al rimborso degli importi pagati a titolo di contributo unificato;

- al pagamento delle somme dovute a titolo di penalità di mora ex art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a., riconosciute nella stessa sentenza della Sezione n. 4831/2012, nei termini ivi indicati;

- che S2i Italia intende stipulare il presente addendum con espressa riserva di far valere ogni azione, ragione e diritto, conseguenti alla non integrale esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3671/2011, 4831/2012 e 3083/2016.

Tanto premesso, al sol fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla sentenza n. 03083/2016, emessa dal Consiglio di Stato Sez. III in data 05 maggio 2016 e depositata in data 12 luglio 2016,



Handwritten signature or initials.

esecutività non è al momento sospesa e, con espressa riserva della Stazione Appaltante di proporre ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, senza che la stipula del presente atto possa dunque essere intesa quale acquiescenza di So.Re.Sa. s.p.a. alle statuizioni della decisione di cui innanzi oggetto di imminente impugnazione da parte della centrale di committenza regionale, le parti, come sopra rappresentate

### STIPULANO

Il presente *addendum* alla convenzione del 23 dicembre 2011 estendendone la durata in modo da coprire l'intero periodo di fornitura del servizio (72 mesi), con scadenza quindi al 23 dicembre 2017.

Soresa si impegna a comunicare la suddetta modifica a tutte le AA.SS.LL. della Regione Campania affinché queste possano esprimere la loro adesione alla convenzione in oggetto così come modificata.

Restano ferme tutte le altre condizioni della suddetta Convenzione.

Napoli, lì 15 settembre 2016

**SO.RE.SA. S.p.A.**

*Il Direttore Generale.*

Dott. *Gianluca Postiglione*

**S2I ITALIA S.R.L.**

*In p.l.r.p.t.*

Dott. *Margo Dova*